

**Regolamento per lo svolgimento della prova finale
dei corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza**

Art. 1 - Prova finale.

1. Il presente Regolamento disciplina la prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in uno dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, nel rispetto della legge, dello Statuto, del Codice Etico e del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella discussione, davanti ad una commissione d'esame, di una tesi scritta in lingua italiana, elaborata e redatta dallo/a studente in modo originale, sotto la guida di un/una relatore/ricer, su un tema rientrante in una disciplina presente nel manifesto degli studi o a conclusione di una ricerca originale a carattere sperimentale svolta anche in forma di *stage*. Previo consenso del/della relatore/ricer, motivato sulla base del percorso formativo compiuto dallo/a studente, la tesi può anche essere scritta in inglese, francese, spagnolo o tedesco, ma, in questi casi, deve contenere il titolo in lingua italiana e un sunto in lingua italiana per ogni capitolo.
3. La tesi di laurea, i cui contenuti sono esposti nell'ambito di una dissertazione pubblica, nella quale lo/a studente sappia dimostrare padronanza di metodo e capacità di affrontare i problemi in modo autonomo e critico, può essere, alternativamente, breve e compilativa (della lunghezza orientativa di 40 cartelle) o di ricerca (della lunghezza orientativa di almeno 100 cartelle).
4. Le sessioni di laurea si svolgono secondo il calendario annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 2 - Attribuzione della tesi.

1. L'argomento della tesi può essere attribuito, su istanza dello/a studente, da un/a docente di ruolo o a contratto, da un/a ricercatore/ricer, anche a tempo determinato, titolari di insegnamento nell'ambito del Corso di studio.
2. All'atto dell'attribuzione dell'argomento della tesi, il/la relatore/ricer indica altresì il/la docente, il/la ricercatore/ricer o il/la cultore/ricer della materia che svolgerà le funzioni di correlatore/ricer.
3. I/le docenti il cui carico di tesi di laurea assegnate sia superiore a dieci possono subordinare ulteriori attribuzioni al progressivo espletamento di quelle in corso. Al riguardo, il/la Direttore/ricer di Dipartimento e il/la Presidente del Corso di Studi svolgono gli opportuni compiti di verifica e controllo. L'assegnazione della tesi di laurea non può in alcun modo essere condizionata al possesso di una particolare media negli esami di profitto.

Art. 3 - Ammissione alla prova finale.

1. Per essere ammesso alla prova finale, lo/a studente deve:
 - a) almeno quattro mesi prima della data di inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea, inserire *online*, rispettando la procedura descritta – alla pagina specificamente dedicata alle «domande di laurea *online*» – sul sito Internet dell'Ateneo, le indicazioni attestanti il titolo della tesi (in lingua italiana ed inglese) e il nominativo di relatore/ricer e correlatore/ricer;
 - b) almeno trenta giorni prima della data di inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea, inserire *online*, rispettando la procedura descritta – alla pagina specificamente dedicata alle «domande di laurea *online*» – sul sito Internet dell'Ateneo, la domanda di ammissione all'esame finale, eventualmente aggiornando il titolo della tesi;
 - c) almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova finale: superare tutti gli esami previsti dal piano di studi; procedere con il pagamento del provento per il rilascio della



pergamena di laurea; inserire *online*, rispettando la procedura descritta – alla pagina specificamente dedicata alle «domande di laurea *online*» – sul sito Internet dell'Ateneo, il file definitivo della tesi di laurea; - consegnare al/alla relatore/rice e al/alla correlatore/rice una copia della tesi stessa nel formato (cartaceo o elettronico) che essi avranno indicato al/alla candidato/a.

Art. 4 - Commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice della prova finale è formata secondo le previsioni del Regolamento Didattico di Ateneo, cui si rinvia per quanto non specificato di seguito. È presieduta dal/dalla Direttore/rice del Dipartimento o dal/dalla Presidente del Corso di studio, ai quali è accordata preferenza. In loro assenza, la presidenza spetta al/alla docente di prima o seconda fascia con maggiore anzianità di servizio.
2. Il/La Presidente della commissione assicura la piena regolarità dello svolgimento della prova, l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri stabiliti dall'art. 5, nonché la tempestiva registrazione *online* dei verbali della seduta.

Art. 5 - Deliberazione del voto finale.

1. La commissione esaminatrice, al termine della discussione, delibera in segreto il voto finale.
2. Alla deliberazione possono partecipare soltanto i/le componenti della commissione che hanno assistito alla discussione. La deliberazione è assunta a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del/della Presidente.
3. Il voto finale è espresso in centodecimi. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimi (66/110).
4. Il voto finale è calcolato in base alla somma dei seguenti valori:
 - a) la media ponderata, approssimata per eccesso, dei voti riportati dal candidato nelle prove di profitto, espressa in centodecimi. Ove il risultato finale sia più favorevole allo/a studente, sono esclusi dal calcolo della media il migliore ed il peggiore voto riportati nelle prove di profitto corrispondenti a 6 CFU ciascuno. In caso di esclusione di un voto comprensivo di lode, quest'ultima è altresì esclusa dall'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui alla lett. d.
 - b) per la redazione e la discussione della tesi, fino ad un massimo di due punti per una tesi breve e fino ad un massimo di sette punti per una tesi di ricerca. In particolare, ai fini dell'assegnazione del punteggio per una tesi di ricerca, si terrà conto dei seguenti criteri: 0-2: sufficiente; 3-4: discreto; 5-6: buono; 7: ottimo;
 - c) un punto per il conseguimento della laurea in corso;
 - d) 0,10 punti per ogni lode conseguita in un esame opzionale; 0,20 punti per ogni lode conseguita in un esame fondamentale;



- e) 0,50 punti se lo studente ha acquisito almeno 5 crediti per attività formative extracurricolari documentate (quali, a titolo esemplificativo, corsi extracurricolari, corsi FSE, seminari e *summer school*);
- f) per il periodo di studio all'estero nell'ambito di programmi dell'Unione europea, quali *Erasmus Plus* o *Erasmus Placement*, o comunque sulla base di accordi di scambio internazionali, allo Studente saranno riconosciuti alternativamente:
- 0,25 punti se ha acquisito all'estero almeno 6 CFU, ovvero se ha svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi di laurea magistrale;
 - 0,50 punti se ha acquisito all'estero almeno 18 CFU, ovvero se ha svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi di laurea magistrale redatta in lingua straniera, d'intesa con il/la proprio/a relatore/ricer.
5. In ogni caso, la somma dei punti attribuiti al/candidato/a in base alle lettere c), d), e), f) del comma 4 non può essere superiore a tre.
6. I valori corrispondenti alle lettere b), e) e f) del comma 4 sono attribuiti, al termine della discussione, dalla commissione esaminatrice, la quale verifica altresì il rispetto delle condizioni stabilite dal comma 5.
7. Qualora il voto risultante dal calcolo precedente sia pari a centodieci, la commissione, all'unanimità, può concedere la lode. In tal caso, la commissione può altresì decidere, all'unanimità e su proposta del/della relatore/ricer, di concedere un Encomio, per l'eccezionalità del *curriculum* del candidato e avuto particolare riguardo al lavoro svolto nella tesi. Per concedere l'Encomio è necessario che il/la candidato/a presenti una media di partenza, come calcolata ai sensi della lettera a) del comma 4, pari o superiore a 107, abbia superato almeno 2 esami di profitto, di cui almeno 1 caratterizzante, con il massimo dei voti e la lode, si laurei in corso e abbia svolto una tesi di ricerca che il/la relatore/ricer attesti essere particolarmente apprezzabile, anche per la presenza di elementi di originalità.
8. Al termine della deliberazione, il/la Presidente proclama pubblicamente l'esito della prova finale e la relativa votazione.
9. I verbali degli esami di laurea sono tempestivamente registrati *online* dal/dalla Presidente della commissione.